Fondimpresa
Formazione crea futuro

PROCEDURA

WHISTLEBLOWING

Sommario

1 Premessa 3
2 Oggetto della procedura 3
3 Soggetti segnalanti 4
4 Canali per le segnalazioni interne 5
5 Oggetto delle segnalazioni 5
6 Contenuto della segnalazione 6
6.1 Segnalazioni non ammesse 6
7 Portale whistleblowing 7
7.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni effettuate tramite il Portale 7
8 Segnalazione in presenza 7
9 Gestione delle segnalazioni 8
9.1 Verifiche preliminari 8
9.2 Istruttoria 8
10 Gestione Ordinaria della Segnalazione 9
11 Riservatezza dell'identità del Segnalante 9
12 Misure di protezione del Segnalante 10
12.1 Misure ritorsive o discriminatorie 10
12.2 Limitazioni della responsabilità 11
12.3 Perdita delle tutele 11
12.4 Regime sanzionatorio 11
13 Estensione della tutela del Segnalante e del regime sanzionatorio ad altri soggetti 11
14 Tutela della Persona Coinvolta 12
15 Reportistica 12
16 Conservazione della documentazione 12
17 Protezione dei dati personali 12
17.1 Rispetto del principio di minimizzazione 12
17.2 Diritti riconosciuti agli interessati 12
17.3 Non applicabilità dell'accesso agli atti 13
18 Pubblicazione della procedura 13

1 Premessa

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che mira a far emergere fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della suddetta legge ha modificato il d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, "**Decreto 231**"), inserendo nell'art. 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*) una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, che contiene previsioni volte, fra l'altro, a tutelare il *whistleblower* (di seguito, "**Decreto Whistleblowing**")[1].

2 Oggetto della procedura

La presente procedura mira a disciplinare il processo di segnalazione interna di cui all'art. 4 del Decreto Whistleblowing adottato da Fondimpresa (di seguito, "**Fondo**") e, pertanto, il processo di ricezione, analisi, trattamento e conservazione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (di seguito, "**Segnalante**"), sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, della persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione (di seguito, "**Persona Segnalata**") o comunque menzionata nella stessa (di seguito, la Persona Segnalata e la persona comunque menzionata, congiuntamente, "**Persona Coinvolta**"), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Alla luce delle richiamate modifiche del quadro normativo nazionale, la presente procedura ha ad oggetto:

a) il funzionamento dei canali interni per l'effettuazione delle segnalazioni;

b) la tutela del Segnalante e della Persona Coinvolta;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché degli altri soggetti ai quali è estesa la tutela contro gli atti ritorsivi e/o discriminatori;

d) la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di protezione del Segnalante e degli altri soggetti cui è estesa la tutela;

e) la previsione di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

f) l'adempimento di oneri di pubblicazione delle informazioni relative ai canali di whistleblowing del Fondo.

Prima dell'attivazione dei canali interni per l'invio delle segnalazioni whistleblowing, e a ogni modifica degli stessi, vengono coinvolte le rappresentanze sindacali, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, co. 1 del Decreto Whistleblowing e con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC in materia.

La presente procedura **non disciplina**:

- la segnalazione esterna effettuata all'Autorità nazionale anticorruzione "ANAC" regolata dalle disposizioni di legge di cui al citato Decreto Whistleblowing (cfr. articoli 6 – 11);

[1] L'articolo 23 del Decreto Whistleblowing ha abrogato l'art. 6, comma 2-ter e 2-quater del Decreto 231, nonché l'art. 3 della legge n. 179 del 30 novembre 2017 e l'art. 24 dello stesso ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto 231 con il seguente: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".

- la "divulgazione pubblica"[2] regolata dal menzionato Decreto Whistleblowing (cfr. art. 15).

Tuttavia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di seguito sono richiamate le principali informazioni sui canali e sui presupposti per effettuare segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche. In particolare:

a) **per quanto concerne le segnalazioni esterne**, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023;
 - il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ai sensi del citato articolo 4, che non ha avuto seguito;
 - il Segnalante ha fondati motivi (basati su circostanze concrete) di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 La segnalazione esterna è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 7 – 10 del d.lgs. n. 24/2023, che hanno ad oggetto: i) i possibili canali di segnalazione esterna; ii) le attività svolte dall'ANAC, quale destinatario delle segnalazioni esterne; iii) le informazioni pubblicate sul sito web dell'ANAC; iv) la previsione dell'emanazione di "Linee guida" da parte dell'ANAC;

b) **in ordine alle divulgazioni pubbliche**, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista dal citato d.lgs. n. 24/2023, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del d.lgs. n. 24/2023, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Analoghe informazioni sono riportate sul sito web di Fondimpresa.

3 Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

a) i dipendenti del Fondo, siano essi dirigenti, quadri o impiegati;

b) i collaboratori e i dipendenti di terzi che collaborino a qualsiasi titolo con il Fondo (inclusi le articolazioni territoriali del Fondo e i lavoratori nell'ambito di attività di appalto e/o somministrazione). Non rientrano tra i soggetti abilitati dipendenti e collaboratori dei soggetti qualificati e/o attuatori, non rientrando tali soggetti tra i fornitori di Fondimpresa;

c) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo;

[2] Con divulgare pubblicamente si intende "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*".

d) qualora presenti, i volontari e i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso il Fondo;

e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere presentata anche quando le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (a condizione che il Segnalante ne abbia preso conoscenza nel corso del rapporto stesso).

Eventuali segnalazioni inviate da soggetti diversi da quelli previsti, se fondate, saranno gestite come segnalazioni ordinarie e non come segnalazioni whistleblowing, ai sensi del successivo paragrafo n. 10.

4 Canali per le segnalazioni interne

Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

a) in forma scritta, mediante apposito portale dedicato https://fondimpresa.segnalazioni.net (di seguito, "**Portale**");

b) in forma orale, tramite una dichiarazione rilasciata mediante il sistema di messaggistica vocale del Portale;

c) su richiesta del Segnalante, nell'ambito di un incontro di persona con il Gestore della segnalazione. Quest'ultimo è tenuto ad assicurare che l'incontro sia tenuto in un luogo diverso da quello abituale di lavoro per il segnalante.

I soggetti competenti a ricevere, gestire ed istruire le segnalazioni sono i membri della funzione Internal Audit (di seguito, "**Internal Audit**").

Qualora i comportamenti oggetto della segnalazione e le conseguenti violazioni riguardino, direttamente o indirettamente, uno o più dei membri dell'Internal Audit, che pertanto si trovano in una situazione di conflitto di interessi, o nel caso straordinario di temporanea inoperatività dell'Internal Audit, le segnalazioni verranno gestite dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, "**OdV**").

"Internal Audit" e "OdV", quando utilizzati congiuntamente per indicare il soggetto preposto, sono definiti "**Gestore delle segnalazioni**".

Eventuali segnalazioni inviate tramite posta dovranno essere prodotte in doppia busta e avere ben in evidenza la dicitura "Riservato all'Internal Audit" oppure "Riservato all'OdV" a garanzia della corretta gestione. Nello specifico, una prima busta dovrà contenere i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, mentre una seconda busta dovrà contenere la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa.

Laddove la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quelli sopra indicati, quest'ultimo è tenuto a trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'Internal Audit o, eventualmente, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante e mantenendo completa riservatezza.

Sul sito dell'ANAC è disponibile un elenco di Enti del Terzo Settore che forniscono sostegno alle persone segnalanti (*https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p10*).

5 Oggetto delle segnalazioni

Le violazioni che possono essere segnalate consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nello specifico:

1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e

sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società;

4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopraindicati.

5) ulteriori illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

6) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato dal Fondo ai sensi dello stesso Decreto 231;

7) violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al d.lgs. 211/2015.

6 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono indicare:

- la descrizione chiara e completa del fatto;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso si è verificato, se conosciute, oppure i fondati sospetti riguardanti violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, si ritiene che possano esserlo;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti cui la violazione è attribuita, se conosciuti;
- i soggetti che possono contribuire a circostanziare il più possibile quanto segnalato;
- ogni altra informazione o documento utili a verificarne la fondatezza;
- gli elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare le violazioni.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate, se possibile, con tempestività e dovranno contenere anche l'identità del Segnalante.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari da far apparire attendibili i fatti segnalati.

Il Segnalante deve agire in buona fede, con senso di responsabilità ed avere fondato motivo di ritenere, in base alle proprie conoscenze, che i fatti segnalati siano veri e che sia altamente probabile che si sia verificato o che possa verificarsi un fatto illecito.

6.1 Segnalazioni non ammesse

Non saranno ritenute rilevanti le segnalazioni generiche, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le mere "voci" o i "sentito dire" né le lamentele e le rivendicazioni personali. Nel dettaglio non sono ammesse le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore, fatti salvi i casi di molestie, abusi e discriminazioni legate al genere o alla dignità della persona, che sono sempre ammessi alla tutela whistleblowing.

7 Portale whistleblowing

Il Portale whistleblowing ha le seguenti caratteristiche:

- è gestito da una società esterna, designata Responsabile del tratta1mento ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**");
- genera esclusivamente log anonimi in relazione alle attività svolte dal Segnalante, al fine di impedirne l'identificazione;
- traccia le attività (accessi e operazioni) effettuate dal Gestore delle segnalazioni e dagli altri soggetti autorizzati al trattamento (inclusi quelli che gestiscono le utenze del sistema e attribuiscono loro i relativi profili di autorizzazione), al fine di consentire la correttezza e la sicurezza del trattamento e, in caso di necessità, la relativa verifica;
- garantisce l'integrità del contenuto delle segnalazioni;
- prevede procedure di autenticazione forte (*strong authentication*);
- opera la cifratura dei dati ivi conservati;
- utilizza protocolli sicuri di trasporto dei dati (quale, ad es., il protocollo *https*);
- prevede la possibilità di effettuare segnalazioni sia scritte, tramite compilazione di un questionario, sia orali, mediante un apposito sistema di messaggistica vocale.

Previo consenso del Segnalante, la segnalazione orale può essere oggetto di trascrizione integrale. In tal caso, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

A tutela della riservatezza del Segnalante l'accesso al Portale è inibito nell'ambito della rete Fondimpresa. Sebbene il Fondo abbia adottato tutte le misure possibili a protezione dei soggetti tutelati dal Decreto Whistleblowing, quale ulteriore misura cautelativa i Segnalanti sono comunque invitati a utilizzare supporti elettronici o strumenti di comunicazione personali per effettuare eventuali segnalazioni tramite i canali previsti.

7.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni effettuate tramite il Portale

Dopo l'accesso al Portale il Segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e chiuse che gli permettono di fornire gli elementi di cui al paragrafo 6.

Al momento dell'invio della segnalazione da parte del Segnalante, il Portale rilascia allo stesso un codice identificativo univoco (conosciuto solamente dal Segnalante) che non può essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il codice è necessario al Segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi utili a meglio circostanziarla;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento del Gestore de1lle segnalazioni tramite chat.

Al fine di garantire la tutela del Segnalante, il Portale non invia a quest'ultimo alcuna notifica e quelle inviate al Gestore delle segnalazioni (es. in caso di variazione dello stato dell'istruttoria, riscontro del Segnalante a una richiesta di integrazione, etc.) non contengono riferimenti all'identità del Segnalante, né all'oggetto della segnalazione.

8 Segnalazione in presenza

Il Segnalante può richiedere un incontro con il Gestore delle segnalazioni, che quest'ultimo dovrà fissare entro un termine ragionevole, al massimo entro 7 giorni. I contenuti dell'incontro, previo consenso del Segnalante, sono documentati dal Gestore delle segnalazioni tramite registrazione su un dispositivo idoneo

alla conservazione e all'ascolto o tramite verbale, che può essere verificato, rettificato e confermato con la sottoscrizione del Segnalante.

9 Gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, il Gestore delle segnalazioni svolge le seguenti attività:

- protocolla le segnalazioni in un apposito registro riservato;
- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni (a meno che non si tratti di segnalazione anonima);
- effettua verifiche preliminari dei fatti, anche eventualmente sentendo il Segnalante e chiedendo integrazioni se necessario;
- istruisce la segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

9.1 Verifiche preliminari

Il Gestore delle segnalazioni svolge analisi preliminari aventi lo scopo di verificare che la segnalazione sia presentata da uno dei soggetti legittimati ai sensi del Decreto Whistleblowing (cfr. §0); che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo Decreto (cfr. §5); che la segnalazione consenta l'individuazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione; che contenga le generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona Coinvolta.

Qualora la segnalazione non risulti ammissibile sulla base di quanto sopra, presenti contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, risulti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione o risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, il Gestore delle segnalazione ne dispone l'immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione e non dà corso all'istruttoria di cui al successivo punto 9.2, Salva la possibilità di gestirla quale segnalazione ordinaria ai sensi del §10.

Le segnalazioni che invece risultano sufficientemente circostanziate, oltre che rilevanti, sono sottoposte ad istruttoria, nel rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante.

In particolare, il Gestore delle segnalazioni non accede all'identità del Segnalante a meno che ciò non sia strettamente necessario ai fini istruttori, tracciando le motivazioni dell'eventuale accesso nel Portale whistleblowing.

9.2 Istruttoria

Il Gestore delle segnalazioni:

a) può sentire la Persona Coinvolta dalla segnalazione ed è tenuto a sentirla, su sua richiesta, anche attraverso l'acquisizione di ulteriori osservazioni scritte o documenti;

b) avvia approfondimenti specifici, avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti del Fondo o di esperti esterni in ragione delle eventuali specifiche competenze richieste per il caso in questione, previa sottoposizione al Fondo di tale necessità per l'eventuale autorizzazione di spesa;

c) procede all'eventuale audizione di ulteriori soggetti interni o esterni allo scopo di acquisire maggiori informazioni;

d) concorda con il responsabile dell'organo e/o della funzione a cui appartiene la Persona Segnalata e con il Direttore Generale (di seguito, "**DG**"), l'eventuale piano d'azione necessario per la rimozione delle eventuali criticità rilevate in termini organizzativi, procedurali, tecnici o riguardo al sistema di controllo interno;

e) propone al DG e agli altri organi e/o alle altre funzioni impattati dalla violazione eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi del Fondo (es. azioni giudiziarie, sospensioni/cancellazioni di fornitori dall'albo fornitori, risoluzioni contrattuali, nonché procedimenti disciplinari a carico del Segnalato o del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del Segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio. In argomento, cfr. par. 11.4 della presente procedura);

f) sottopone, alla conclusione dell'approfondimento svolto, i risultati della valutazione al DG affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;

g) concorda con l'OdV e con il Collegio Sindacale eventuali iniziative da intraprendere a tutela del Fondo, prima della chiusura della segnalazione stessa;

h) a procedimento istruttorio concluso, l'Internal Audit notifica all'OdV eventuali risultati che possano mostrare rischi e violazioni delle misure previste dal Modello, così che l'OdV possa effettuare le opportune valutazioni conseguenti;

i) fornisce riscontro al Segnalante sull'esito della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della stessa, ovvero comunica le risultanze istruttorie fornendo le informazioni relative alle azioni intraprese e/o da intraprendere per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini, le eventuali misure adottate o lo stato di avanzamento dell'istruttoria (art. 2, co. 1, lett. n) ed o) del Decreto Whistleblowing). Mantiene un'interlocuzione con il Segnalante durante tutto il processo di gestione della segnalazione e in ogni caso, terminata l'istruttoria, gli comunica l'esito della stessa.

L'istruttoria viene interrotta se, nel corso della medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto sopra sub lett. f).

Le segnalazioni aventi rilevanza, diretta o indiretta, ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 devono essere gestite in sinergia con l'OdV per le valutazioni di competenza, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (qualora non sia ovviamente l'OdV stesso il gestore della segnalazione; cfr. §4).

10 Gestione Ordinaria della Segnalazione

Qualora ai sensi del precedente paragrafo 9.1, nell'ambito dell'istruttoria preliminare sia stata accertata una carenza di legittimazione alla presentazione della segnalazione, ai fini dell'istituto del Whistleblowing (cfr. §0), e/o la segnalazione stessa manchi dei presupposti oggettivi per procedere ai sensi della normativa vigente (cfr. §5), il gestore della segnalazione trasmette la segnalazione e la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria preliminare, unitamente a una relazione sulla stessa, all'Unità Qualità e Compliance e all'Ufficio Affari Legali, affinché la stessa sia gestita quale reclamo ordinario.

In tali casi, la gestione del reclamo avviene, da parte dell'Unità preposta, quale reclamo anonimo. Nella trasmissione degli atti di cui al comma precedente, infatti, il Gestore della segnalazione non può rendere note le generalità del segnalante, qualora queste siano state fornite nell'ambito della segnalazione ai fini del whistleblowing.

Qualora, nel corso della gestione del reclamo e per il buon esito dello stesso, si renda indispensabile acquisire informazioni ulteriori dal Segnalante, il Gestore della segnalazione, unico depositario delle generalità del Segnalante, contatterà quest'ultimo per ottenere l'assenso alla rivelazione delle stesse all'interno di Fondimpresa. Qualora l'assenso non sia fornito, il reclamo sarà considerato improcedibile.

11 Riservatezza dell'identità del Segnalante

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante. Inoltre, come previsto nell'art. 12 del Decreto Whistleblowing:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non sarà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

 Al Segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che richiedono la rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi sopracitata, nonché quando la rivelazione della identità e delle informazioni del Segnalante sono indispensabili anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

 Le motivazioni dell'eventuale rivelazione dell'identità sono riportate dal Gestore delle segnalazioni su registro riservato, con tracciatura delle operazioni svolte. Tale registro non riporterà comunque in nessun caso l'identità del Segnalante né informazioni in chiaro che possano ricondurre alla stessa.

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal Segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene inoltre svolta con la massima cautela, previo oscuramento dei dati e delle informazioni che potrebbero rivelare, anche indirettamente, l'identità del Segnalante.

12 Misure di protezione del Segnalante

Al Segnalante sono riconosciute le misure di protezione descritte nei successivi sottoparagrafi, a prescindere dai motivi che lo hanno spinto ad effettuare la segnalazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla legge e dalla presente procedura;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura.

Le misure di protezione si applicano anche al Segnalante anonimo, se quest'ultimo viene successivamente identificato.

Il Decreto Whistleblowing prevede altresì che ANAC possa stipulare convenzioni con enti del Terzo settore affinché forniscano assistenza e consulenza gratuita al Segnalante.

Il Segnalante ha la possibilità di ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

12.1 Misure ritorsive o discriminatorie

È fatto divieto di applicare nei confronti del Segnalante, per motivi collegati alla segnalazione effettuata in buona fede, le misure ritorsive[3] o discriminatorie, dirette o indirette, descritte dall'art. 17.4 del Decreto Whistleblowing, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro.

[3] Per "**ritorsione**" si intende, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m) del Decreto whistleblowing, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblicae che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante potrà denunciare all'ANAC eventuali comportamenti ritorsivi che ritiene di avere subito come conseguenza di una segnalazione, di una divulgazione pubblica o di una denuncia. Il Segnalante dovrà fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione; i segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

12.2 Limitazioni della responsabilità

Il Segnalante, che tramite la segnalazione (denuncia o divulgazione pubblica) riveli informazioni coperte dall'obbligo di segreto[4], relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non è punibile quando, posto il rispetto delle condizioni sopra-esposte, l'acquisizione di tali informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

12.3 Perdita delle tutele

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, fermo restando quando previsto nel successivo paragrafo 12.4.

12.4 Regime sanzionatorio

Il sistema disciplinare del Fondo, di cui al Modello di Organizzazione gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 (cfr. il documento: "Sistema disciplinare e sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 231/2001), prevede sanzioni disciplinari:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante;
- nei confronti del Segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare il Fondo, la Persona Segnalata o altri soggetti interessati dalla segnalazione;

fermo restando la facoltà di intraprendere le iniziative ritenute opportune in sede giudiziale.

Il Decreto Whistleblowing prevede altresì sanzioni pecuniarie contro i comportamenti ritorsivi applicate dall'ANAC.

13 Estensione della tutela del Segnalante e del regime sanzionatorio ad altri soggetti

Le misure di protezione di cui al paragrafo 12.1 e il regime sanzionatorio di cui al par. 11.4 si applicano anche:

a) al c.d. facilitatore[5] delle segnalazioni, ossia alla persona fisica che assiste il Segnalante *"nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*";

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

[4] Diverso da quello relativo alle informazioni classificate, al segreto professionale forense o medico, alle deliberazioni degli organi giurisdizionali

[5] Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

14 Tutela della Persona Coinvolta

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la Persona Coinvolta (anche solo di carattere reputazionale) all'interno del contesto lavorativo in cui opera, la riservatezza dell'identità della stessa è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante; sono fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo della Persona Segnalata sospettata di essere responsabile della violazione all'Autorità giudiziaria.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso la Persona Segnalata.

Qualora, a seguito delle verifiche preliminari di cui al precedente par. 9.1 si decida di procedere con l'attività istruttoria, la Persona Coinvolta potrà essere contattata dal Gestore delle segnalazioni e le verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

15 Reportistica

Il Gestore delle segnalazioni, con cadenza annuale, predispone una relazione riepilogativa delle segnalazioni pervenute, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, all'OdV e al Collegio Sindacale.

16 Conservazione della documentazione

Il Gestore delle segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione della segnalazione e conserva il registro delle segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra descritti e del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Potranno, invece, essere conservati per una tempistica maggiore gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.), che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

17 Protezione dei dati personali

Il Fondo tratta i dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni in qualità di Titolare nel rispetto della normativa in materia di privacy, incluso il GDPR, e conformemente all'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR allegata alla presente procedura.

17.1 Rispetto del principio di minimizzazione

I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

17.2 Diritti riconosciuti agli interessati

La Persona Coinvolta, il Segnalante e tutti i soggetti interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, ivi incluso il diritto di:

- chiedere l'accesso ai dati che li riguardano e alle informazioni di cui all'art. 15 (finalità del trattamento, categorie di dati personali, etc.);
- ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti ai sensi dell'art. 16;

- chiedere la cancellazione dei dati personali nelle ipotesi previste dall'art. 17 se il Titolare non ha più diritto di trattarli;
- ottenere la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione), nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi a situazioni particolari, al trattamento dei propri dati personali sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6.1 lett. f).

Ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante per la Protezione dei Dati Personali (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy), il quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per l'esercizio dei diritti sopraindicati è possibile contattare il DPO inviando una e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.

Ai sensi della normativa applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa vigente.

17.3 Non applicabilità dell'accesso agli atti

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

18 Pubblicazione della procedura

Il Fondo:

a) pubblica sul proprio sito internet, nella sezione Fondo Trasparente, informazioni chiare sui canali, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni (incluse le condizioni per le segnalazioni esterne);

b) pubblica la presente procedura sulla intranet aziendale;

c) comunica la presenza del canale whistleblowing alle Articolazioni Territoriali, nonché ai propri collaboratori, consulenti e fornitori di servizi, tirocinanti e stagisti, remunerati e non remunerati.